



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Emissioni in atmosfera
Novità e modifiche introdotte dal
D. Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

Speaker

Alfredo Parodi — Responsabile Unità Ambiente

28 febbraio 2018

EVOLUZIONE NORMATIVA

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – PARTE V
- D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
- D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 162
- L. 4 aprile 2012, n. 35
- D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 125
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46

- **D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183**

Attuazione della direttiva UE 2015/2193 sulle emissioni derivanti dai Medi Impianti di Combustione

D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152
PARTE V

TITOLO I
Prevenzione e limitazione delle
emissioni in atmosfera di impianti e
attività
(artt. 267 – 281)

TITOLO II
Impianti termici civili
(artt. 282 – 290)

TITOLO III
Combustibili
(art. 291 – 298)

10
ALLEGATI

ALLEGATI

- Allegato I – valori di emissione
- Allegato II – grandi impianti di combustione
- Allegato III – emissione di COV
- Allegato IV – impianti e attività in deroga
- Allegato V – polveri e sostanze organiche liquide
- Allegato VI – criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
- Allegato VII – operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
- Allegato VIII – impianti di distribuzione di benzina
- Allegato IX – impianti termici civili
- Allegato X – disciplina dei combustibili

NOVITA' PRINCIPALI

- Inserimento di disposizioni specifiche per i Medi Impianti di Combustione
- Definizioni
- Attività in deroga (Senza autorizzazione/Autorizzazione a carattere generale)
- Emissioni odorigene
- Sanzioni

TITOLO I - DEFINIZIONI

Vengono introdotte nuove definizioni che riguardano:

- gg-bis) → medio impianto di combustione
- gg-ter) → motore
- gg-quater) → motore a gas
- gg) quinquies) → motore diesel
- gg-sexies) → motore a doppia alimentazione
- gg-septies) → turbina a gas
- rr—bis) → raffinerie
- eee-bis) → combustibile
- eee-ter) → combustibile di raffineria
- eee-quater) → olio combustibile pesante
- eee-quinquies) → gasolio
- eee-sexies) → gas naturale
- eee-septies) → polveri
- eee- octies) → ossidi di azoto
- eee- nonies) → rifiuto

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

- gg-bis) MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE:

Impianto di combustione di potenza termica nominale \geq a 1 MW e < a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte V o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte V.

Un medio impianto di combustione è classificato come:

- Esistente: se messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 o previsto in un'autorizzazione (alle emissioni/AUA/AIA) ottenuta dal gestore o a cui lo stesso ha aderito prima del 19 dicembre 2017.
- Nuovo: se non rientra nella definizione di « esistente»

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

- Viene introdotto uno specifico articolo di riferimento (art. 273-BIS) e viene riscritta la Parte III dell'allegato I alla Parte V in merito ai livelli emissivi
- L'introduzione della voce MCP, con relativi obblighi autorizzativi, ha comportato la modifica dell'elenco degli impianti con emissioni «scarsamente rilevanti» (art. 272, comma 1 e all'IV, parte I) abbassando a 1 MW la soglia al di sotto della quale non vi è obbligo di autorizzazione

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

adeguamento

- I MCP esistenti dovranno conformarsi alle nuove prescrizioni e ai nuovi limiti entro il:
 - 1° gennaio 2030 se \leq a 5 MW
 - 1° gennaio 2025 se $>$ a 5 MW
- Il gestore dello stabilimento (anche se già autorizzato in via ordinaria) dovrà presentare specifica domanda autorizzativa due anni prima delle scadenze per l'adeguamento:
 - 1° gennaio 2028 se \leq a 5 MW
 - 1° gennaio 2023 se $>$ a 5 MW

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

regime autorizzativo

- Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29-sexies) per impianti ubicati in installazioni soggette ad AIA
- Autorizzazione in via ordinaria (art. 269 – procedura AUA)
- Autorizzazione in via generale (art. 272, comma 2) se previste a livello regionale
- Autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 214 (smaltimento e recupero rifiuti) se alimentati a biomasse di rifiuto

AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Art. 269

- Viene espressamente previsto che se lo stabilimento è soggetto ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la procedura autorizzativa da applicare è quella di cui al DPR 59/2013
- Viene previsto che nella domanda di autorizzazione, se presenti medi impianti di combustione, vengano indicati i dati di cui alla nuova Parte IV-bis dell'allegato I alla Parte V
- Per le emissioni diffuse si precisa che le prescrizioni possono essere anche gestionali e comunque solo per quelle fonti sulle quali l'A.C. valuti d'intervenire
- La norma non prevede più uno specifico periodo di «marcia controllata» ma parla di un «periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio»

IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

Impianti scarsamenti rilevanti – No Autorizzazione

Art. 272, comma 1

Allegato IV – Parte I

- Modifica della capacità massima degli impianti di combustione soggetti alle disposizioni di cui all'art. 272, comma 1 (da 3 MW a 1 MW)
- Vengono introdotte nuove attività:
 - Attività di stampa 3d e stampa ink jet
 - Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti
- Modifica delle attività di cui alla lettera:

jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. (eliminata la preposizione: Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto).

IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

Autorizzazioni in via generale

Art. 272, comma 2

- Viene prevista la possibilità per le Regioni di prevedere autorizzazioni in via generale anche per i medi impianti di combustione
- Viene espressamente prevista la possibilità che più autorizzazioni in via generale coesistano nell'ambito dello stesso stabilimento
- Nello stesso stabilimento possono coesistere anche Autorizzazioni ordinarie (269) e autorizzazioni in via generale purché la normativa regionale o le stesse AVG stabiliscano **requisiti e condizioni** che limitino il n. max o l'entità delle modifiche attuabili per singolo stabilimento
- La durata dell'AVG è portata a 15 anni
- Vengono definite le specifiche procedurali a seguito del cambio di classificazione di una o più sostanze utilizzate

IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

Cambio di classificazione delle sostanze utilizzate

- Nel caso in cui una o più sostanze utilizzate nell'attività/impianto autorizzato in via generale cambino classificazione rientrando tra le sostanze o miscele classificate H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, il gestore deve presentare **istanza di autorizzazione** in via ordinaria entro **3 anni** dall'entrata in vigore del cambio di classificazione
- La mancata presentazione dell'istanza comporta che l'attività si consideri in esercizio senza autorizzazione
- Ai sensi **dell'art. 5 del D.Lgs. 183/2017**, per i cambi di classificazione intervenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i gestori in possesso di autorizzazione in via generale dovranno presentare istanza di autorizzazione ordinaria entro e non oltre **3 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso (19 dicembre 2020)**. (v. Formaldeide in Regione Lombardia con le delibere: 6030/2016 e 7570/2017)

EMISSIONI ODORIGINE

Art. 272-bis

Viene introdotta la possibilità per le Regioni di prevedere misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene attraverso la previsione di:

- limiti di emissione espressi in concentrazione di unità odorimetriche per m³ di aria
- specifiche portate massime espresse in unità odorimetriche al secondo
- prescrizioni impiantistiche tese alla mitigazione delle emissioni

SANZIONI

Viene ridefinito il quadro sanzionatorio orientato a un incremento degli importi delle ammende e ad una riconsiderazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in luogo di sanzioni di tipo penale.

| VIOLAZIONE | SANZIONE D.Lgs. 183/2017 |
|---|--|
| Installazione/esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione/scaduta/sospesa o revocata. modif. sost. non autorizzata | Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1000 (258) € a 10.000 (1032) € |
| Modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione | Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 € a 1.000 € (1000) |
| Violazione dei valori limite di emissione | Arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 10.000 (1032) € |
| Violazione prescrizioni contenute in norme nazionali/regionali, in autorizzazione o altrimenti imposte dall'AC | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 (1032) € |
| Mancata comunicazione per i MCP all'A.C. ex art. 273-bis, commi 6 e 7, lettere c) e d) | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2.500 € |
| Violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 276 e 277 (COV da depositi di benzina recupero COV c/o impianti di distribuzione) | Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 155.000 € |



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Alfredo Parodi

Responsabile Unità Ambiente
Area Ambiente ed Energia

alfredo.parodi@assolombarda.it
tel. 0258370424

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su

